



PROVINCIA DI GENOVA

VIABILITA' E DEMANIO STRADALE

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Anno 2007

SERVIZI DI DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA DELLE SCARPATE
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI.

Genova, li 07/02/2007

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

(Geom. Luigi GARBARINO)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

(Dott. Ing. Stefano CIANELLI)

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo sfalcio, il taglio dell'erba e la pulizia delle cunette lungo le scarpate e le banchine della rete stradale provinciale durante il periodo primavera - estate dell'anno 2007.

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo lordo complessivo del servizio, da eseguire secondo le modalità appresso indicate, ammonta a €233.333,33 (duecentotrentatremila trecentotrentatré/33 per le strade suddiviso in 17 distinti lotti che si allegano al presente Capitolato

Le quantità delle prestazioni, potranno variare tanto in più quanto in meno entro il 40% di quanto sopra indicato, alle stesse condizioni, senza che la Ditta possa per ciò pretendere maggiori compensi od indennizzi.

Art. 3

MODALITA' D'ESECUZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI

Per regola generale, nell'esecuzione del servizio la Ditta dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte e dovrà eseguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei lavori.

Art. 4

ORDINATIVO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione con apposito buono d'ordine, che verrà emesso non prima del 04 Giugno 2007 e non oltre il 02 Luglio 2007, stabilirà ed indicherà i tratti di strada oggetto dell'esecuzione delle prestazioni richieste.

Art. 5

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENALITA' IN CASO DI RITARDO

L'esecuzione della prestazione dovrà effettuarsi entro e non oltre giorni 30 naturali, successivi e consecutivi dalla consegna dei lavori che sarà effettuata tra il 04.06 e il 03.07 dell'anno 2007.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai singoli termini di cui al 1° comma verrà applicata una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore contrattuale della prestazione effettuata.

Nel caso che il ritardo nell'esecuzione della prestazione superi i 20 giorni, fermo rimanendo il diritto a trattenere la penale nella misura sopra indicata, il contratto potrà essere risolto di diritto su richiesta dell'Amministrazione Provinciale, con ogni conseguenza di legge compreso il diritto di ottenere il risarcimento dei danni.

Art. 6

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di cui al presente Capitolato saranno pagate secondo la descrizione e le specifiche inseriti nell'allegato elenco prezzi e nel presente contratto, previa deduzione del ribasso di gara.

La determinazione delle quantità e la relativa liquidazione avverrà in base alle misurazioni effettuate sul posto in contraddittorio con i rappresentanti della ditta esecutrice.

Le fatture relative al servizio prestato dovranno essere emesse a nome della ditta aggiudicataria, la quale dovrà adempiere a tutte le norme fiscali in materia di fatturazione e Commissione della fornitura.

Tutte le fatture dovranno essere inviate a cura e spese della ditta aggiudicataria al seguente indirizzo : PROVINCIA DI GENOVA - Area 12 Viabilità e Demanio Stradale – Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova.

Su tutte le fatture dovrà essere indicato, tra l'altro, il numero del buono d'ordine e lo sconto praticato.

Il pagamento delle fatture avverrà di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse, attestato dal protocollo generale.

Art. 7

PENALITA'

In caso di ritardato intervento a seguito del quale potrebbero essere rilevati conseguenti danni l'Amministrazione Provinciale potrà procedere alla richiesta di relativo risarcimento.

In tal caso la liquidazione e il pagamento crediti della Ditta verranno sospesi fino ai successivi accertamenti.

In caso di mancato servizio la stazione appaltante potrà provvedere addebitando alla Ditta aggiudicataria i maggiori oneri derivanti, nonché richiedendo alla stessa il risarcimento degli eventuali danni. Anche in tal caso la liquidazione e il pagamento dei crediti vantati dalla Ditta aggiudicataria nonché la restituzione del deposito cauzionale verranno sospesi fino alla definizione della controversia.

Art. 8

RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Sarà obbligo della Ditta di adottare nella esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le cautele necessarie nel pieno rispetto del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. per garantire la vita e l'incolumità degli operai, per non produrre danni a persone e/o cose nonché ai beni pubblici e privati rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortuni, della quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il personale dell'Amministrazione e che resterà a suo totale carico il completo risarcimento dei danni provocati.

Art. 9

OBBLIGHI SPECIALI DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa :

- 1) Le segnalazioni mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati da speciali lavori, lungo le quali il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani ed i ripari che potessero occorrere. I cartelli segnalatori, gli sbarramenti, gli eventuali semafori, corrisponderanno ai tipi prescritti e che saranno indicati dall'Ufficio Dirigente. Tutte le cautele e le segnalazioni da adottare dovranno essere conformi alle disposizioni prescritte nell'articolo 21 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 n° 285 .
- 2) L'obbligo di mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive nel tratto di strada oggetto del presente Capitolato rimanendo l'Impresa responsabile di tutte le conseguenze che l'Amministrazione sotto tale rapporto dovesse sopportare per causa di essa Impresa .
- 3) L'obbligo di assicurare e non ostacolare minimamente il transito sulla strada provinciale.
- 4) Il risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone o mezzi, restando liberi e indenni l'Amministrazione e il suo personale.
- 5) Le spese per la custodia dei cantieri dove sono alloggiati i mezzi operativi.
- 6) La Ditta dovrà aderire agli inviti che dal Responsabile di Zona le venissero rivolti per sopralluoghi o per qualsiasi contestazione ; non presentandosi la Ditta, si riterranno, come eseguiti in contraddittorio tutti gli atti e le contestazioni.
- 7) La Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
- 8) La Ditta si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
- 9) L'inizio dei lavori nel periodo fissato all'art. 5.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Ditta è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme anzidette anche nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Art. 10

ULTERIORI ADEMPIMENTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

A garanzia della buona esecutività del servizio nonché degli obblighi della Ditta in materia di oneri sociali, assicurativi, assistenziali e fiscali, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a :

- costituzione del deposito cauzionale definitivo per lotto. Detto deposito cauzionale potrà avvenire mediante la trasformazione del deposito cauzionale provvisorio
- presentazione del “Piano di sicurezza”
- nomina del responsabile del servizio
- presentazione della copia autenticata della polizza assicurativa

Qualora la Ditta aggiudicataria non mantenesse l’offerta presentata, oppure non provvedesse al versamento della cauzione definitiva, il deposito della cauzione provvisoria sarà incamerato dall’Amministrazione Provinciale. In tal caso l’Amministrazione si riserverà inoltre di procedere per le vie legali per il rimborso degli eventuali danni.

Il deposito della cauzione provvisoria dell’aggiudicatario resterà vincolato fino alla costituzione del deposito della cauzione definitiva.

Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla naturale scadenza dell’appalto subordinatamente alla regolare esecuzione e completamento della fornitura.

Art. 11

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E LORO INVARIABILITA’

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagate le prestazioni, comprendono e compensano ogni spesa, nessuna eccettuata, per dare compiuta in ogni sua parte la prestazione ordinata dal Responsabile di Zona. Sono a carico della Ditta tutte le altre spese, tasse ed emolumenti di qualunque natura inerenti atti o documenti contabili da stipulare per la prestazione di cui al presente Capitolato e sua esecuzione esclusa l’I.V.A. che sarà a carico dell’Amministrazione e non compresa nei prezzi di cui all’unito elenco.

I prezzi medesimi sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono accettati dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono quindi fissi ed invariabili.

Art. 12

ELENCO PREZZI

- 1) Sfalciatura erba eseguito con mezzo meccanico e/o manualmente sia sulle cunette che sulle scarpate, sul banchettone ed eventualmente anche lungo i canali laterali al corpo stradale, il tutto compreso in una fascia di 3,00 metri dal ciglio della carreggiata o dalla sommità del muro di controripa (lato monte) e di mt. 1,00 dal ciglio della carreggiata o dalla sommità del muro di sottoscarpa (lato valle). Tutto quanto sopra compreso il taglio di piccoli arbusti, dei rampicanti, la pulizia della sede stradale e delle cunette, la rimozione, il carico su mezzo ed il trasporto dei materiali di risulta a PP.DD. :

- | | |
|---|--------------------------|
| <p>a) Su entrambi i lati della carreggiata (monte e valle)
 (misurato una sola volta lungo l'asse stradale)
 Per ogni metro lineare
 diconsi euro zero e centesimi cinquantadue</p> | <p>€ 0,52</p> |
| <p>b) Limitatamente al lato a monte
 (misurato una sola volta lungo l'asse stradale)
 Per ogni metro lineare
 diconsi euro zero e centesimi trentasette</p> | <p>€ 0,37</p> |
| <p>c) Limitatamente al lato a valle
 (misurato una sola volta lungo l'asse stradale)
 Per ogni metro lineare
 diconsi euro zero e centesimi ventuno</p> | <p>€ 0,21</p> |

Il ribasso offerto, distintamente per ciascun lotto, è unico e deve essere applicato ai prezzi sopra indicati.

Art. 13

NORME REGOLANTI IL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato negli articoli precedenti si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto applicabili, per forniture analoghe.

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Provinciale di Genova e la Ditta fornitrice, tanto durante il corso delle prestazioni quanto dopo il collaudo delle stesse, saranno giudicate dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed Amministrativa con competenza esclusiva del Foro di Genova.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è formato da n° 6 pagine
e da un allegato di n° 2 pagine "Descrizione dei lotti".